

Regolamento per la determinazione per l'anno 2013 dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo della quota di cui all'articolo 39, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), destinata al finanziamento delle funzioni socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie dei comuni

- Art. 1 oggetto
- Art. 2 destinatari
- Art. 3 individuazione aree intervento
- Art. 4 criteri e modalità di riparto
- Art. 5 modalità di presentazione delle domande
- Art. 6 rendicontazione
- Art. 7 entrata in vigore

art. 1 oggetto

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), determina per l'anno 2013 i criteri e le modalità di utilizzo della quota individuata con deliberazione della Giunta regionale n. 514 del 28 marzo 2013 destinata a favorire il superamento delle disomogeneità territoriali nell'offerta di servizi, a far fronte ai maggiori costi sostenuti dai comuni che sono tenuti a erogare prestazioni aggiuntive rispetto a quelle erogate dalla generalità dei comuni, nonché a promuovere e realizzare progetti o programmi innovativi e sperimentali sul territorio regionale.

art. 2 destinatari

1. Sono destinatari della ripartizione della quota di cui all'articolo 1 i comuni singoli e gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni (SSC) di cui all'articolo 18, comma 2, della legge regionale 6/2006.

art. 3 individuazione aree intervento

1. Per l'anno 2013 per far fronte ai maggiori costi sostenuti dai comuni, che sono tenuti a erogare prestazioni aggiuntive rispetto a quelle erogate dalla generalità dei comuni, con i fondi regionali si sostengono gli interventi a favore di minori stranieri non accompagnati inseriti in strutture, compresi i minori stranieri non accompagnati i cui Stati di provenienza appartengono alla comunità europea.
2. Per l'anno 2013 per la promozione e la realizzazione di progetti o programmi innovativi e sperimentali e per il conseguimento degli obiettivi regionali previsti nelle Linee guida per la predisposizione dei Piani di Zona, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 458 del 22 marzo 2012, si sostengono i seguenti interventi:
 - a) il consolidamento del sistema associato di governo del sistema locale degli interventi e dei servizi sociali in linea con quanto previsto all'obiettivo 2/2013-2015

delle su citate Linee guida;

b) la stabilizzazione e il consolidamento delle prestazioni e degli interventi di cui all'articolo 6 della legge regionale 6/2006 al fine di definire un sistema di offerta per tipologie di servizi e prestazioni trasversale alle aree di bisogno articolato in:

- welfare d'accesso
- servizi domiciliari
- servizi a carattere comunitario semiresidenziale
- servizi a carattere comunitario a ciclo residenziale
- misure di sostegno e assistenza economica

in linea con quanto previsto all'Obiettivo n. 3/2013-2015 delle Linee guida.

art. 4 criteri e modalità di riparto

1. La quota di finanziamento, destinata per l'anno 2013 alla realizzazione degli interventi di cui dell'articolo 3, è così suddivisa:

a) fino ad un massimo del 15 per cento per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, a favore di minori stranieri non accompagnati inseriti in strutture, da ripartire tra i comuni richiedenti con le seguenti modalità:

1) prioritariamente si tiene conto del costo relativo all'accoglimento residenziale sostenuto dai comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti; l'intervento regionale è pari al 100 per cento delle spese dichiarate. I comuni sono autorizzati a dichiarare anche i costi sostenuti nei mesi di novembre e dicembre 2012 per i minori il cui inserimento in strutture residenziali è avvenuto successivamente alla data del 31 ottobre 2012 termine ultimo per le presentazioni delle domande riferite all'anno in questione;

2) la rimanente disponibilità è ripartita in maniera proporzionale tra i comuni richiedenti con popolazione superiore ai 15.000 abitanti fino ad un massimo del 90 per cento delle spese dichiarate. I comuni sono autorizzati a dichiarare anche i costi sostenuti nei mesi di novembre e dicembre 2012 per i minori il cui inserimento in strutture residenziali è avvenuto successivamente alla data del 31 ottobre 2012 termine ultimo per le presentazioni delle domande riferite all'anno in questione;

b) fino a un massimo del 15 per cento per gli interventi indicati all'articolo 3, comma 2 lettera a), per il consolidamento del sistema associato di governo del sistema locale degli interventi e dei servizi sociali in linea con quanto previsto all'Obiettivo 2/2013-2015 nelle Linee guida per la predisposizione dei Piani di Zona. La ripartizione a favore degli enti gestori del servizio sociale dei Comuni è effettuata proporzionalmente sulla base della popolazione residente in ogni ambito distrettuale garantendo comunque ad ogni Ente un contributo minimo pari a € 35.000,00;

c) fino a un massimo dell'80 per cento, a favore degli enti gestori del servizio sociale dei Comuni, per gli interventi indicati all'articolo 3, comma 2, lettera b), per la stabilizzazione e il consolidamento delle prestazioni e degli interventi di cui all'articolo 6 della legge regionale 6/2006 al fine di definire un sistema di offerta per tipologie di servizi e prestazioni trasversale alle aree di bisogno in linea con quanto previsto all'Obiettivo n. 3/2013-2015 delle Linee guida per la predisposizione dei Piani di Zona. Le risorse disponibili sono ripartite su base parametrica applicando i seguenti criteri:

1) prioritariamente il 7 per cento della quota disponibile è destinata agli enti gestori sul cui territorio è individuato un Comune con una densità abitativa superiore a 800 abitanti per kmq e che abbia una popolazione residente superiore agli 11.000 abitanti;

- 2) la rimanente disponibilità è così ripartita:
 - 2.1 il 43 per cento sulla base della popolazione residente in ogni ambito distrettuale;
 - 2.2 il 25 per cento sulla base della popolazione anziana presente in ogni ambito distrettuale;
 - 2.3 il 20 per cento sulla base della popolazione minorile presente in ogni ambito distrettuale;
 - 2.4 il 7 per cento sulla base della dispersione territoriale e del numero di Comuni certificati come totalmente montani presenti in ogni ambito distrettuale;
 - 2.5 il 5 per cento sulla base della popolazione straniera residente in ogni ambito distrettuale
2. Entro 60 giorni dal giorno successivo al termine finale per la presentazione delle domande di contributo la Direzione centrale competente provvede all'adozione del provvedimento di concessione dei fondi di cui al comma 1, lettera a), punti 1) e 2).
3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Direzione centrale competente provvede alla concessione dei fondi di cui al comma 1, lettere b) e c).

art. 5 modalità di presentazione delle domande

1. Le domande per accedere ai finanziamenti per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, redatte secondo il modello di cui all'Allegato A, sono presentate alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali entro il 31 ottobre 2013.

art. 6 rendicontazione

1. La rendicontazione è effettuata ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nei termini stabiliti nel decreto di concessione.

art. 7 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

MODELLO DI RICHIESTA "MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI"

Alla Regione Autonoma FVG
 Direzione centrale salute integrazione
 sociosanitaria e politiche sociali
 Area servizi sociali e integrazione
 sociosanitaria
 Riva N. Sauro, 8
 34124 TRIESTE

Oggetto: L.R. 6/2006 art. 39, finanziamento delle funzioni dei comuni
 Istanza di contributo anno 2013 "**Minori stranieri non accompagnati**"

Il sottoscritto _____ Responsabile
 dell' ente (comune o ente gestore) _____

CHIEDE

che venga concesso un contributo, nella misura massima consentita dall'art. 4, comma 1, lett. a), del "Regolamento per la determinazione per l'anno 2013 dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo della quota di cui all'articolo 39, comma 2, della legge regionale 6/2006 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), destinata al finanziamento delle funzioni socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie dei comuni" a sostegno degli oneri relativi all'accoglimento residenziale di minori stranieri non accompagnati.

A tal fine dichiara

- a) che al 31.12.2012 la popolazione residente nel comune di _____ è di n. _____ abitanti
- b) che il costo preventivato per l'anno 2013 è di Euro _____ (ricomprendendo anche Euro _____ per minori inseriti in struttura a partire dal 01 novembre 2012 fino al 31.12.2012 e non rientranti nella domanda di contributo presentata nell'anno 2012).

Numero minori	numero mesi/gg accoglimento in comunità	costo retta mensile/giornaliera

FIRMA DEL RESPONSABILE

VISTO: IL PRESIDENTE